



COMUNE DI SIROLO

Provincia di Ancona

TESTO UNICO DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE

Regolamento per la concessione di contributi
finanziari ad associazioni operanti sul territorio
comunale

Indice

Art.	1	Principi ispiratori e istituzione
Art.	2	Scopi e finalità
Art.	3	Organi della Consulta
Art.	4	Composizione dell'Assemblea generale della Consulta
Art.	5	Ammissione all'Assemblea generale della Consulta : requisiti
Art.	6	Assemblea generale
Art.	7	Lavori dell'Assemblea Generale
Art.	8	Dimissioni
Art.	9	Osservanza del regolamento, doveri e diritti
Art.	10	Comitato Tecnico esecutivo e compiti
Art.	11	Presidente
Art.	12	Disposizioni generali
Art.	13	Provvedimenti e votazioni
Art.	14	Patrocinio
Art.	15	Utilizzo del logo del Comune
Art.	16	Criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dell'attività associativa locale
Art.	17	Finalità della contribuzione
Art.	18	Beneficiari
Art.	19	Presentazione delle domande di contributo
Art.	20	Criteri per l'assegnazione dei contributi
Art.	21	Modalità di assegnazione del contributo
Art.	22	Rendiconto
Art.	23	Obblighi del beneficiario e pubblicità della contribuzione
Art. fonte	24	Incassi, proventi, contributi da altra
	25	
Art.	26	Convenzioni per collaborazioni
Art.	27	Utilizzo di immobili, strutture e beni
Art.		Disposizioni finali.

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI E ISTITUZIONE

L'Amministrazione Comunale promuove l'associazionismo in tutti i campi (ricreativo, sportivo, umanitario, sociale e culturale). Essa riconosce nella collaborazione, nella comprensione, nel mutuo soccorso e nella libera convivenza fra diversi, i valori più alti e - nello stesso tempo - gli strumenti più efficaci per combattere meglio l'emarginazione e le solitudini, per migliorare la qualità della vita, per conquistare a vantaggio di tutti sempre più avanzati obiettivi di civiltà e di benessere morale e sociale.

In applicazione del comma b) dell'art. 20 del vigente Statuto comunale, è istituita la "Consulta comunale delle Associazioni", cui possono partecipare, nei soli limiti fissati dal presente Regolamento, tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune di Sirolo.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

La Consulta comunale delle associazioni è un organismo di consultazione e di partecipazione che ha il compito di:

- presentare giudizi e proposte alla civica Amministrazione su tutte le attività e su tutti i provvedimenti deliberativi inerenti le tematiche dello sport, della cultura, della solidarietà sociale e del tempo libero;
- sottoporre all'approvazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale programmi coordinati di attività e progetti specifici;
- suggerire modalità d'impiego delle risorse disponibili e/o di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti presentati;
- promuovere la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico e strutturale per le attività associative;
- promuovere il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature comunali esistenti;
- proporre il coordinamento dell'attività annuale delle associazioni, promuovere progetti comuni e ricercare una consensuale calendarizzazione delle manifestazioni, al fine di evitare dannose sovrapposizioni.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA.

Sono organi della Consulta comunale: **l'Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato Tecnico Esecutivo.**

Art. 4 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA

L'Assemblea Generale della Consulta è presieduta dal Sindaco o da suo delegato in qualità di coordinatore ed è composta da un rappresentante per ogni associazione operante sul territorio comunale e dall'Assessore competente per la materia dell'associazionismo.

E' altresì facoltà del Presidente invitare all'Assemblea rappresentanti di altri organismi operanti sul territorio e nelle materie di interesse culturale, sportivo, sociale, ricreativo quale utile supporto ai lavori. I Componenti esterni intervengono senza diritto di voto.

Ogni associazione delega un rappresentante effettivo ed uno supplente, quest'ultimo solo in sostituzione del componente effettivo.

I membri effettivi e supplenti dell'Assemblea Generale sono designati per iscritto dal Presidente delle rispettive associazioni.

La durata della carica è triennale, può rinnovarsi per tempo illimitato qualora sussistano i requisiti previsti dall'allegato modulo di adesione annuale (Allegato A).

Essi sono sostituiti su richiesta scritta e motivata da parte del Presidente dell'associazione che li ha designati.

Se il componente sostituito è anche membro del Comitato Tecnico Esecutivo (art.11), lo stesso verrà sostituito, in seno al Comitato Tecnico Esecutivo, mediante ripescaggio del primo escluso della categoria di appartenenza (sport, cultura, sociale), in ultimo scegliendo tra il componente più anziano d'età.

La Giunta comunale provvede alle sostituzioni dei membri dimissionari o revocati dalle associazioni e alla nomina dei rappresentanti di nuove associazioni.

Art. 5 AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONSULTA: REQUISITI

Il numero delle associazioni aderenti è illimitato.

Possono richiedere l'ammissione all'Assemblea Generale le associazioni mediante istanza di adesione mediante l'apposito modulo di adesione annuale (Allegato A) nel quale si possano evincere alcuni requisiti inderogabili quali:

- deposito dello Statuto, composizione degli organi direttivi e ultimo bilancio di previsione;

- attività svolta sul territorio del Comune di Sirolo da almeno un anno e continuità della medesima.

L'ammissione all'Assemblea Generale della Consulta viene deliberata:

- a) da una Commissione Consiliare nominata e presieduta dal Sindaco ai fini dell'istituzione della Consulta. Tale commissione è composta da un rappresentante dei gruppi di maggioranza e un rappresentante dei gruppi di minoranza. Essa opererà solo per il periodo antecedente l'istituzione dell'Assemblea Generale della Consulta;
- b) dopo la sua istituzione, dall'Assemblea Generale medesima, mediante presentazione di apposita domanda sul modulo di adesione annuale (allegato A) debitamente firmato dal Presidente dell'associazione richiedente, presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 novembre.

Ricevute le designazioni dei membri effettivi e supplenti, la Giunta Comunale procederà alla nomina dei componenti l'Assemblea Generale della Consulta.

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE E COMPITI.

Sono componenti dell'assemblea tutte le associazioni aderenti.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere ordinarie o straordinarie.

Le riunioni sono convocate: via mail con posta certificata intestata all'Associazione o con annuncio scritto e recapitato a domicilio del componente e corredato di ordine del giorno.

Salvo casi particolari di urgenza, le convocazioni devono essere portate a conoscenza degli aventi diritto almeno cinque giorni prima della seduta.

- a) La riunione ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una al fine di discutere la relazione presentata dal Comitato Tecnico Esecutivo sull'attività svolta.
- b) La riunione straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Tecnico Esecutivo lo reputi necessario ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Generale.

In tal caso la riunione dovrà aver luogo non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di protocollo della richiesta.

- c) Le riunioni ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite quando il numero dei presenti è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva che in caso di urgenza dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

- d) I componenti supplenti intervengono solo in caso di assenza del componente effettivo.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.

Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- deliberare l'ammissione di nuovi componenti dell'Assemblea stessa, trasmettendo alla Giunta Comunale per la successiva nomina come da art.5 i nomi dei membri designati (effettivi e supplenti);
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
- deliberare in merito alle proposte presentate dal Comitato Esecutivo;
- favorire il dialogo tra le Associazioni sulle problematiche relative al mondo dell'Associazionismo;
- proporre all'Amministrazione Comunale soluzioni per favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alle attività associative e una più armonica gestione del tempo libero.

Art. 7 LAVORI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti o quando, a scadenza del mandato (3 anni), si voti per il rinnovo dei componenti il Comitato Tecnico Esecutivo.

Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito registro dei verbali e formano atti interni della Consulta.

ART. 8 DIMISSIONI.

Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea Generale. Esse sono irrevocabili. Qualora il dimissionario sia anche componente del Comitato Tecnico Esecutivo, si applica la norma prevista dell'art.5.

ART. 9 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DOVERI E DIRITTI.

Le Associazioni aderenti hanno il dovere:

- di osservare il presente Regolamento nonché le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea della Consulta o dal Comitato Esecutivo per mezzo dei loro rappresentanti designati.

Le associazioni aderenti hanno il diritto:

- di partecipare con diritto di voto alle assemblee regolarmente convocate, mediante i loro rappresentanti designati;
- di accedere alle cariche elettive, per mezzo dei loro rappresentanti designati.

ART. 10 COMITATO TECNICO ESECUTIVO E COMPITI

I componenti dell'Assemblea Generale alla prima riunione dopo l'insediamento eleggono al proprio interno mediante scrutinio segreto a maggioranza semplice i componenti del proprio settore di appartenenza del Comitato Tecnico Esecutivo la cui durata è di anni 3. Sono membri di diritto del Comitato Tecnico Esecutivo:

- Il Sindaco in qualità di Presidente, o suo delegato;
- l'Assessore competente per la materia dell'associazionismo, o suo delegato
- un rappresentante designato dall'associazione turistica Pro Loco;

Sono membri eletti del Comitato Tecnico Esecutivo:

- un rappresentante delle associazioni operanti nel campo ricreativo e culturale;
- un rappresentante delle associazioni operanti nel campo del volontariato e della solidarietà sociale;
- un rappresentante delle associazioni operanti nel settore sportivo;

Il Comitato Tecnico Esecutivo ha il compito di:

- convocare le riunioni dell'Assemblea Generale;

- coordinare le attività e i lavori dell'Assemblea Generale, ivi comprendendo la stesura delle relazioni delle sedute;
 - proporre al voto dell'Assemblea Generale eventuali variazioni dei criteri valutativi per la ripartizione dei contributi comunali annuali destinati alle associazioni, da sottoporre alla Giunta Comunale, di cui all'art.20;
 - proporre annualmente un piano anche coordinato di attività delle associazioni (calendario);
 - proporre eventi o attività straordinarie svolte in collaborazione tra più associazioni;
 - proporre nuove forme di partecipazione alla vita sociale del paese;
 - farsi portavoce delle istanze sollevate dall'Assemblea Generale presso l'Amministrazione Comunale.
- Il Comitato Tecnico si riunisce ogni qualvolta un suo componente lo reputi necessario e ne faccia esplicita richiesta al Presidente; le riunioni sono regolarmente costituite quando il numero dei presenti è pari almeno a 4 membri, compreso il Presidente.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Comitato Tecnico Esecutivo, esperti nelle materie in discussione che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

ART. 11 IL PRESIDENTE

I compiti del Presidente dell'Assemblea Generale e del Comitato Tecnico Esecutivo sono:

- convocare le Assemblee Generali e il Comitato Esecutivo per le materie di competenza;
- relazionare alla Giunta comunale e al Consiglio comunale sui diversi problemi e sulle istanze presentate dagli organi della Consulta Comunale delle Associazioni;
- relazionare al Comitato Tecnico Esecutivo e all'Assemblea Generale sui programmi e sulle scelte dell'Amministrazione Comunale limitatamente alle materie inerenti l'attività delle associazioni;

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

La sede della Consulta Comunale delle associazioni è costituita presso il Palazzo Municipale di piazza Giovanni da Sirolo 1.

La partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale e del Comitato Tecnico Esecutivo è a titolo gratuito. Per quanto non compreso nel presente Regolamento si fa riferimento alle decisioni dell'Assemblea Generale che vota a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli Uffici Comunali preposti, sono tenuti a collaborare con il Presidente della Consulta fornendo l'assistenza tecnica e le informazioni utili al corretto funzionamento di tale organismo di partecipazione e l'invio della documentazione.

L'assistenza tecnica consiste inoltre nella convocazione delle riunioni della Consulta (Assemblea e Comitato Tecnico Esecutivo) nonché nella fornitura del materiale di cancelleria occorrente al funzionamento della stessa. Inoltre gli Uffici competenti fungeranno da recapito per la corrispondenza indirizzata alla Consulta con l'attivazione di una cassetta per la posta.

ART. 13 PROVVEDIMENTI E VOTAZIONI

Sono valide le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale della Consulta e approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente può disporre che la votazione possa avvenire anche in modo segreto.

Tale modalità di votazione può essere richiesta anche da un terzo dei presenti e deve essere tale in caso la votazione esprima la preferenza per un candidato o per il lavoro dello stesso.

Art. 14 PATROCINIO

Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte del Comune di Sirolo a soggetti appartenenti o meno all'Assemblea Generale delle Associazioni.

Le disposizioni contenute sono finalizzate a sostenere la promozione di attività, iniziative ed interventi che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

Ai fini del presente regolamento si intende per "Patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa organizzata da un'associazione, in funzione di un'adesione in linea generale del Comune, fermo restando che il Comune non assume nessuna responsabilità per le iniziative o attività patrocinate le quali rimangano a carico del soggetto promotore.

Il patrocinio non comporta alcun onere a carico del Comune; la concessione del patrocinio viene formalizzata dalla Giunta e comunicata formalmente all'associazione che ne ha fatto richiesta.

Art. 15 UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE

Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune negli strumenti comunicativi relativi all'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata, che ne attestano la semplice adesione all'evento mediante la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Sirolo" stampata sotto il logotipo.

Art. 16 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA LOCALE

Di seguito sono contenute le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Sirolo di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e in qualunque forma a favore di associazioni, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro, non risultanti concessionarie della gestione di strutture di proprietà comunale.

Le Associazioni che intendono ottenere la gestione di una struttura comunale devono partecipare a specifici bandi di gara per l'ottenimento di affidamento in convenzione secondo lo schema generale (adattabile a seconda della struttura oggetto di concessione e della natura dell'associazione destinataria della concessione) come da allegato B e con specifica contribuzione determinata in sede di gara, e sono escluse dal contributo annuale ordinario.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi/convenzioni dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche o per servizi specifici nel rispetto dell'interesse pubblico predominante.

Restano altresì in vigore le norme comunali che regolano la concessione in materia di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

I contributi per l'attività annuale sono comprensivi di eventuali attività straordinarie (coppe, medaglie ecc.) e pertanto non saranno ammesse in corso di esercizio ulteriori richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di organizzare manifestazioni beneficiando della collaborazione della Pro Loco del Comune di Sirolo. Il sostegno finanziario a tali iniziative è escluso dalla contribuzione ordinaria.

Art. 17 FINALITA' DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALE

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri adottati secondo il successivo art. 20, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Eventi o attività straordinarie, proposte dal Comitato Tecnico e votate favorevolmente dall'Assemblea Generale, giudicate accoglibili dalla Giunta Comunale, possono essere oggetto di contribuzione specifica.

Art. 18 BENEFICIARI.

Possono beneficiare degli interventi di sostegno annuale le Associazioni aderenti all'Assemblea Generale della Consulta non risultanti concessionarie di strutture di proprietà comunale e/o beneficiarie di convenzioni per l'espletamento di specifici servizi a favore della collettività.

Le Associazioni risultanti concessionarie della gestione di strutture di proprietà comunale, come risultante da apposita gara di affidamento, ricevono come contributo annuale quanto previsto nella convenzione specifica.

Art. 19 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contribuzione annuale devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo su apposito modello (allegato A), predisposto dall'Amministrazione Comunale e debitamente compilato e firmato dal Presidente o Legale Rappresentante dell'associazione. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il predetto termine è fissato al 31 marzo 2021.

Art. 20 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi verranno assegnati con provvedimento della Giunta Comunale secondo una ripartizione i cui criteri sono determinati dalla Giunta stessa entro il 30 giugno di ciascun anno.

La Giunta Comunale può decidere di individuare due diverse selezioni per l'assegnazione dei contributi: una per le associazioni sportive, una per le associazioni socio-culturali, provvedendo a ripartire per ciascuna delle due selezioni una parte dell'importo complessivo degli stanziamenti assegnabili, a titolo di contribuzione annuale al mondo associativo come stabilito dall'art.21 del presente regolamento.

A seguito della ripartizione, ciascun richiedente non potrà comunque ottenere un contributo superiore a quanto richiesto con l'allegato A; dopo aver effettuato la ripartizione, eventuali residui rispetto al monte contributi stabilito in Bilancio, come da seguente art.21, saranno ripartiti tra le associazioni non completamente soddisfatte rispetto alle singole richieste di contributo, come da all.A, con i medesimi criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Tecnico, può proporre alla Giunta Comunale la variazione dei criteri di ripartizione dei contributi.

Art. 21 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Le associazioni, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza presentano le domande di adesione e la richiesta di contributo agli Uffici Comunali che verificano la completezza della documentazione pervenuta e la congruità delle spese previste e segnalano eventuali mancanze o anomalie. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il predetto termine è fissato al 31 marzo 2021. Nella fase di Stesura del bilancio preventivo annuale la Giunta Comunale stabilisce l'importo complessivo degli stanziamenti assegnabili, a titolo di contribuzione annuale al mondo associativo.

Le suddette proposte saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Comunale a seguito dell'approvazione del Bilancio Comunale.

La Giunta Comunale provvederà alla ripartizione dell'importo complessivo stanziato come sopra, tra le associazioni che ne avranno fatto richiesta come da criteri da essa stabiliti ai sensi dell'art.20 del presente regolamento, entro il 30 giugno.

I contributi così ripartiti verranno erogati alle singole Associazioni beneficiarie nella misura del 80% a titolo di acconto. L'erogazione a saldo del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di un rendiconto consuntivo, come da successivo art.22, con giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo totale spettante al beneficiario.

Art. 22 RENDICONTO

A consuntivo dell'esercizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, ciascuna Associazione dovrà presentare formale rendicontazione dell'iniziativa/attività svolte, corredata dai relativi giustificativi di spesa per l'erogazione da parte del Responsabile del Servizio competente del saldo, e dal verbale di approvazione dell'assemblea dell'associazione stessa.

Qualora dal rendiconto dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo, non si darà corso alla liquidazione della parte residua, pari al 20%, e qualora ancora dovute si procederà alla decurtazione di eventuali somme eccedenti erogate in acconto con recupero sulla contribuzione successiva.

In caso di dichiarazione mendace l'Associazione è tenuta alla restituzione delle cifre incassate, non potrà in ogni caso fare richiesta di contributo per l'anno successivo.

I responsabili dei servizi competenti adottano - entro il 30 giugno - i provvedimenti di erogazione / liquidazione dei contributi ordinari.

Art. 23 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E PUBBLICITA' DELLA CONTRIBUZIONE.

E' fatto obbligo all'Ente o Associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune quindi in questo caso è possibile utilizzare l'uso dello stemma comunale. La dicitura sul materiale pubblicitario sarà "Con il sostegno del Comune di Sirolo" e potrà recare discrezionalmente il logo del Comune.

Per le associazioni sportive che utilizzano divisa di gioco è fatto obbligo l'inserimento sulla stessa di logotipo fornito dagli Uffici competenti.

La concessione del contributo viene fatta con la condizione che le iniziative si svolgano in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

Art. 24 INCASSI, PROVENTI, CONTRIBUTI DA ALTRA FONTE.

Nel caso in cui l'iniziativa, l'attività o la manifestazione preveda incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo nei termini di cui all'art. 22, precisando la materia, i soggetti e i termini della sponsorizzazione.

Art. 25 CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI.

Qualora la richiesta si configuri non come contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita convenzione o protocollo d'intesa che indichi la pari promozione tra l'Ente o Associazione e il Comune e che specifichi i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico. Dovrà essere

data a tutti la possibilità di proporre una collaborazione con l'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico tra le associazioni aderenti all'Assemblea Generale della Consulta.

L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale, nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 26 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI.

L'utilizzo agevolato di immobili o strutture pubbliche e relative utenze energetiche, da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e dovrà essere presente all'interno del modulo di adesione e richiesta contributo.

L'affidamento della gestione di immobili o strutture pubbliche alle Associazioni deve essere regolata da apposita convenzione secondo lo schema generale di cui all'allegato B.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data del 01 gennaio 2021.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno abrogate tutte le precedenti modalità per il sovvenzionamento annuale alle associazioni, con esclusione delle convenzioni vigenti, anche per la gestione delle strutture comunali, che manterranno la naturale scadenza.